

COMUNE DI CAPENA

PROVINCIA DI ROMA

ALLEGATO A

UFFICIO TRIBUTI

T A R I F F E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 2003

(D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 19)

(Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale N° 28 del 12/03/03)

Conto corrente N°16593014 intestato a: Comune di Capena Pubblicità Pubbliche Affissioni – Servizio di Tesoreria – P.zza S. Luca, 1 – 00060 CAPENA

1) Diritto per commissioni di almeno 50 fogli (comma 2):

PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONE FINO A cm. 70 X 100					
Manifesti costituiti da meno di otto fogli		Manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli (comma 4)		Manifesti costituiti da più di dodici fogli (comma 4)	
Per i primi 10gg.	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	Per i primi 10gg.	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	Per i primi 10gg.	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
€1,03	€0,31	€1,55	€0,46	€2,07	€0,62

2) Diritto per commissioni inferiori a 50 fogli (comma 3):

PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONE FINO A cm. 70 X 100					
Manifesti costituiti da meno di otto fogli		Manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli (comma 4)		Manifesti costituiti da più di dodici fogli (comma 4)	
Per i primi 10gg.	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	Per i primi 10gg.	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	Per i primi 10gg.	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
€1,55	€0,46	€2,32	€0,69	€3,10	€0,92

D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507

Art. 18 - Servizio delle pubbliche affissioni.

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 3, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Il servizio deve essere obbligatoriamente istituito nei comuni che abbiano una popolazione residente, al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, superiore a tremila abitanti; negli altri comuni il servizio è facoltativo.
3. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni deve essere stabilita nel regolamento comunale in misura proporzionale dal numero degli abitanti e comunque non inferiore a 18 metri quadrati per ogni mille abitanti nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, e a 12 metri quadrati negli altri comuni.

Art. 19 – Diritto sulle pubbliche affissioni

.... Omissis....

Art. 20 – Riduzione del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) Per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;
 - b) Per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) Per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) Per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) Per gli annunci mortuari.

Art. 21 – Esenzioni da diritto.

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) I manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) I manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) I manifesti dello Stato, delle regioni e delle provincie in materie di tributi;
 - d) I manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) I manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;

- f) Ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) I manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 22 – Modalità per le pubbliche affissioni.

1. Il regolamento comunale stabilisce i criteri e modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni per quanto non disciplinato nei comuni seguenti.
2. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
8. Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissione di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di €5,82 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può con apposita previsione del capitolato d'onere di cui all'articolo 28, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.
10. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

T A R I F F E E S P R E S S E I N E U R O
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA'

(D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

Conto corrente N°16593014 intestato a: Comune di Capena Pubblicità Pubbliche Affissioni – Servizio di Tesoreria – P.zza S. Luca, 1 – 00060 CAPENA

(Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale N° 26 in data 12/02/03)

3) **TARIFFA PER LA PUBBLICITA' ORDINARIA** (art. 12).

- a) Pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe (art. 12, comma 1);
- b) Pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi (art. 12, comma 3).

Per ogni metro quadrato di superficie (punto a) ovvero in base alla superficie complessiva degli impianti (punto b).

1.1) **Pubblicità normale.**

A		B		C	
PER SUPERFICIE FINO A mq. 5,50		PER SUPERFICIE COMPRESA TRA mq. 5,50 E 8,50 (A maggiorata del 50%)		PER SUPERFICIE SUPERIORE A mq. 8,50 (A maggiorata del 100%)	
Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare
€1,1362	€11,3620	€1,7043	€17,0430	€2,2724	€22,7240

Per il periodo turistico dal/...../....., al/...../....., per una durata non superiore a tre mesi e per ogni mese (art. 3, comma 6, maggiorazione del .../..... %):

- per superficie fino a mq. 5.50 (A +.../..... % di A)/..... €
- per superficie compresa tra mq. 5.50 e mq. 8.50 (B+ .../..... % di A) €
- per superficie superiore a mq. 8.50 (C+/..... % di A)/..... €

1.2) **Pubblicità luminosa o illuminata (maggiorata del 100% - art. 7, comma 7).**

D		E		F	
PER SUPERFICIE FINO A mq. 5,50 (A maggiorata del 100%)		PER SUPERFICIE COMPRESA TRA mq. 5,50 E 8,50 (A maggiorata del 150%)		PER SUPERFICIE SUPERIORE A mq. 8,50 (A maggiorata del 200%)	
Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare
€2,2724	€22,7240	€2,8405	€28,4050	€3,4086	€34,0860

Per il periodo turistico dal/...../....., al/...../....., per una durata non superiore a tre mesi e per ogni mese (art. 3, comma 6, maggiorazione del .../..... %):

- per superficie fino a mq. 5.50 (D +.../..... % di A)/..... €

- per superficie compresa tra mq. 5.50 e mq. 8.50 (E+ % di A) €
- per superficie superiore a mq. 8.50 (F + % di A) €

2) **PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI** (art. 13).

Publicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato (comma 1).

Per ogni metro quadrato di superficie.

ALL'INTERNO

a.1		PUBBLICITA' NORMALE		a.2		PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA maggiorata del 100% (art.7, comma 7)	
Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese		Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare		Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese		Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	
€1,1362		€11,3620		€2,2724		€22,7240	

ALL'ESTERNO
Publicità normale.

A		PER SUPERFICIE COMPRESA TRA mq. 5,50 E 8,50 (A maggiorata del 50%)		C		PER SUPERFICIE SUPERIORE A mq. 8,50 (A maggiorata del 100%)	
PER SUPERFICIE FINO A mq. 5,50							
Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese		Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare		Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese		Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	
€1,1362		€11,3620		€1,1043		€17,0430	
				€2,2724		€22,7240	

Publicità luminosa o illuminata (maggiorata del 100% - art. 7, comma 7).

D		PER SUPERFICIE COMPRESA TRA mq. 5,50 E 8,50 (A maggiorata del 150%)		F		PER SUPERFICIE SUPERIORE A mq. 8,50 (A maggiorata del 200%)	
PER SUPERFICIE FINO A mq. 5,50 (A maggiorata del 100%)							
Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese		Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare		Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese		Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	
€2,2724		€22,7240		€2,8405		€28,4050	
				€3,4086		€34,0860	

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto (comma 3).

T	DESCRIZIONE	Per pubblicità normale per anno solare		Per pubblicità luminosa o illuminata maggiorata del 100% (art.7, comma 7) per anno solare	
		SENZA RIMORCHIO	CON RIMORCHIO	SENZA RIMORCHIO	CON RIMORCHIO
	Autoveicoli con portata superiore a 3000 kg	€74,3690	€148,7380	€148,7380	€297,4760
	Autoveicoli con portata inferiore a 3000 kg	€49,5790	€99,1980	€99,1980	€198,3160
	Motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie	€24,7890	€49,5790	€49,5790	€99,1980

Non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascun iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

3) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI (art. 14).

3.1) Pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, indipendentemente dal numero dei messaggi, per ogni metro quadrato di superficie (commi 1 e 3).

PER CONTO ALTRUI (comma 1)		PER CONTO PROPRIO (comma 3)	
A	B	C	D
Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare
€3,3053	€33,0530	€1,6526	€16,5260

Per il periodo turistico dal/...../....., al/...../....., per una durata non superiore a tre mesi e per ogni mese (art. 3, comma 6, maggiorazione del .../..... %):

- per pubblicità fatta per conto altrui (A maggiorata del/..... %) €...../.....
- per pubblicità fatta per conto proprio (C maggiorata del...../.....%) €...../.....

3.2) Per pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione (commi 4 e 5).

PER OGNI GIORNO			
Tariffa normale		Tariffa maggiorata del% per il periodo turistico dal al	
A	B	C	D
Per i primi 30 giorni (comma 4)	Per il periodo successivo ai primi 30 giorni	Per i primi 30 giorni (comma 4) (A maggiorata del.....%)	Per il periodo successivo ai primi 30 giorni (B maggiorata del.....%)
€2,0650	€1,0325	/	/

4) **PUBBLICITA' VARIA** (art. 15).

COMMA	DESCRIZIONE	PERIODO	TARIFFA	
			A NORMALE	B Maggiorata per il periodo turistico dal al (A maggiorata del%)
1	Publicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari che attraversano strade o piazze, per ciascun metro quadrato	Per ogni periodo di 15gg. o frazione	€11,3620	/
2	Publicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni, fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati	Per ogni giorno o frazione	€49,5790	/
3	Publicità eseguita con palloni frenati e simili	Per ogni giorno o frazione	€24,7890	/
4	Publicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.	Per ogni giorno o frazione	€2,0650	/
5	Publicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili per ciascun punto di pubblicità	Per ogni giorno o frazione	€6,1970	/

D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507

Art. 7 - Modalità di applicazione dell'imposta.

4. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
6. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
7. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli affetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
9. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
10. Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

Art. 16 - Riduzioni dell'imposta.

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà :
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 17 - Esenzioni dall'imposta.

2. Sono esenti dall'imposta:

- f) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- g) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- h) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- i) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- j) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- k) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
- l) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- m) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- n) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilito, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

1.bis L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività

commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si

riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
...(omissis)

COMUNE DI CAPENA
PROVINCIA DI ROMA
UFFICIO TRIBUTI

ALLEGATO A

TARIFE IN EURO
DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(DLgs.15 Novembre 1993, n. 507)

Conto corrente N°21993191 intestato a: Comune di Capena TOSAP-TARSUG – Servizio di Tesoreria – P.zza S. Luca, 1 – 00060 CAPENA

(Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale N° 27 del 12/03/03)

1) OCCUPAZIONI PERMANENTI (Art. 44).

La tassa è dovuta per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

DESCRIZIONE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO graduata a seconda dell'importanza dell'area ai sensi dell'art. 42, comma 3	
	CATEGORIE	
	I	II
Occupazioni del suolo (comma 1, lettera a)	€20,66	€15,50
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (comma 1, lett. c)	€6,88	€5,16
Occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico (comma 2)	€6,19	€4,65
Passi carrabili (comma 3) (Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento)	€10,33	€7,75
Passi carrabili costruiti direttamente dal comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati (comma 9)	€10,33	€7,75
Passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti (comma 10)	€10,33	€7,75
Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate. La tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati (comma 12)	€20,66	€15,50

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 % (art. 42, comma 5. primo periodo).

Art. 42 – 5. (comma così modificato con l’art. 1 del D. Lgs. N. 566 in data 28 – 12 – 1993). Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

2) OCCUPAZIONI TEMPORANEE (Art. 45).

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica con i criteri e sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

DESCRIZIONE	MISURE DI RIFERIMENTO DELLA TARIFFA	TARIFFA PER METRO QUADRATO graduata a seconda dell'importanza dell'area ai sensi dell'art. 42, comma 3 (*)			
		CATEGORIE			
		I	II	III	IV
Occupazioni di suolo (comma 2, lettera a)	Giornaliera	€1,549	€1,291	/	/
	Oraria	€0,0645	€0,0538	/	/
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (comma 2, lett. C)	Giornaliera	€0,7746	€0,6455	/	/
	Oraria	€0,0323	€0,0269	/	/
Occupazioni con tende e simili (comma 3)	Giornaliera	€0,4648	€0,3873	/	/
	Oraria	€0,0194	€0,0161	/	/
Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 4)	Giornaliera	€2,0650	€1,8075	/	/
	Oraria	€0,0860	€0,0753	/	/
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (comma 5, primo periodo)	Giornaliera	€0,7746	€0,6455	/	/
	Oraria	€0,0323	€0,0269	/	/
Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 5, secondo periodo)	Giornaliera	€0,3098	€0,2582	/	/
	Oraria	€0,0129	€0,0108	/	/
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie (comma 5, secondo periodo)	Giornaliera	€0,7746	€0,6455	/	/
	Oraria	€0,0323	€0,0269	/	/
Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (comma 6)	Giornaliera	€1,5493	€1,2911	/	/
	Oraria	€0,0646	€0,0538	/	/
Occupazioni realizzate per l'esercizio della attività edilizia (comma 6-bis)	Giornaliera	€1,5493	€1,2911	/	/
	Oraria	€0,0646	€0,0538	/	/
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (comma 7)	Giornaliera	€0,3098	€0,2582	/	/
	Oraria	€0,0129	€0,0108	/	/

(*) D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 45 (come modificato con l'art. 3, comma 61. della legge 28/12/1995. n. 549)

2)omissis.....

In ogni caso le misure di tariffa di cui alle lettere a) e b) determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a Euro 0.1291 al metro quadrato per i comuni di classe I, II e III a Euro 0,0775 per metro quadrato e per giorno per i comuni di classe IV e V, per le provincie e per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

- Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura del **20%** (comma 1).
- Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tassa viene riscossa, mediante convenzione, con tariffa ridotta del **50%** (comma 8).
- Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del **20** per cento (art.42, comma 2).
- Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del **10%** (art.42, c. 5).
- Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq (art.42, comma 5).

3) OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO (ART.18 L.488/00).

Occupazioni del soprassuolo e sottosuolo stradale con condutture cavi, impianti in genere o con qualsiasi altro manufatto realizzato da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da aziende esercenti attività strumentali ai servizi medesimi.

- Per le occupazioni del territorio comunale la TOSAP è commisurata al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa di Euro **0,82** per utenza;

Il numero delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente

L'ammontare complessivo della tassa non può essere inferiore a Euro **516,46**;

4) OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO (Art.47).

Occupazioni aventi carattere temporaneo (comma 5).

La tassa, in deroga al disposto dell'art.45, viene determinata, in misura forfettaria, come dal prospetto che segue:

TARIFFA graduata a seconda dell'importanza dell'area ai sensi dell'art. 42, c. 3 CATEGORIE	TASSA FORFETTARIA							
	OCCUPAZIONI FINO A UN CHILOMETRO LINEARE				OCCUPAZIONI SUPERIORI AL CHILOMETRO LINEARE			
	DURATA DELL'OCCUPAZIONE				DURATA DELL'OCCUPAZIONE			
	FINO A 30 gg.	DA 31 A 90gg.	DA 91 A 180gg.	SUPERIOR E A 180gg.	FINO A 30gg.	DA 31 A 90gg.	DA 91 A 180gg.	SUPERIORE A 180gg.
I	€10,329	€13,4278	€15,4937	€20,6582	€20,6582	€26,8557	€30,9874	€41,3165
II	€7,7230	€9,3994	€10,8455	€14,4607	€14,4607	€18,7990	€21,6911	€28,9215
III	/	/	/	/	/	/	/	/

5) DISTRIBUTORI DI CARBURANTE (art.48, commi da 1 a 6).

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale è dovuta la seguente tassa annuale:

LOCALITA' dove sono situati gli impianti	TASSA ANNUALE	
	per ogni serbatoio autonomo di capacità fino a 3000 litri	per ogni 1000 litri o frazione superiore a 3000 litri
Centro urbano	€ 41,3165	€ 8,2633
Extraurbano	€ 20,6582	€ 4,1316

6) IMPIANTO ED ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI (art.48, comma 7).

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale, è dovuta la seguente tassa annuale:

LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI APPARECCHI	TASSA ANNUALE
Centro urbano	€12,9114
Extraurbano	€5,1645

Decreto Legislativo 15 novembre 1993, N° 507

Art. 49 – Esenzioni.

1. Sono esenti dalla tassa:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art.87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, N°917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengono indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.